DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 5

Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attivita' giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.".

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni
Estremi	Decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-275-2006/art-5-sostituzione-del-comma-7-dell-articolo-12-ter-del-decreto-legislativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it